

Domanderei quindi che un qualche giorno fosse stabilito per la discussione delle petizioni, affinché questo diritto che hanno i cittadini non si mostri come un'illusione, la quale scoraggiasse i cittadini e menoma la fede che essi debbono avere nella giustizia del Parlamento.

Perciò pregherei il signor presidente affinché, dopo esaurite le materie che sono state poste all'ordine del giorno, volesse mettere la discussione delle petizioni.

PRESIDENTE. Per fissare un ordine del giorno bisogna necessariamente interpellare la Camera.

Quando la Camera sia in numero metterò ai voti la proposta del deputato Greco.

La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Segue l'appello.)

Hanno fatto omaggio alla Camera:

Il prefetto della provincia di Pavia, di 6 esemplari degli Atti del Consiglio della provincia medesima per l'anno 1861;

Il deputato D'Ayala, a nome del professore architetto Alvino, di 5 esemplari di un progetto del nuovo porto mercantile nella rada di Napoli;

Il Consiglio comunale di Milazzo, di 260 esemplari d'una Memoria relativa alla petizione 8113.

LETTURA DI DISEGNI DI LEGGE DEL DEPUTATO SINEO: CORTE D'APPELLO IN SASSARI; RICOSTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI NUORO.

PRESIDENTE. Gli uffizi II, III, IV, VI e IX hanno ammesso alla lettura il seguente progetto di legge del deputato Sineo:

« Art. 1. È creata in Sassari una Corte d'appello composta di un primo presidente, un secondo presidente e sette consiglieri.

« Art. 2. Sarà stabilito presso la Corte d'appello di Sassari un procuratore generale con tre sostituiti.

« Art. 3. La circoscrizione della Corte di Sassari sarà determinata con decreto reale. »

Chiedo al deputato Sineo quando egli intenderebbe di svolgere il suo progetto di legge.

SINEO. Domani, se lo consentisse la Camera.

PRESIDENTE. Sarà meglio dopo l'ordine del giorno che fu già distribuito, poichè, secondo le deliberazioni della Camera, vi sono stabilite le leggi che si hanno a discutere.

SINEO. Allora resterà inteso dopo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli uffizi II, III, IV, VI, VIII e IX hanno pure permesso la lettura del seguente progetto di legge dello stesso deputato Sineo:

« Art. 1. È costituita in provincia l'antica divisione amministrativa di Nuoro.

« Art. 2. Sono costituiti in circondari le antiche provincie di Cuglieri e d'Isili.

« Art. 3. Il Governo è autorizzato a determinare con reale decreto la circoscrizione della nuova provincia e dei nuovi circondari contemplati negli articoli precedenti.

« È ugualmente autorizzato a determinare con decreto reale i capoluoghi dei due nuovi circondari. »

Il deputato Sineo crede di sviluppare questo progetto di legge lo stesso giorno?

SINEO. Lo stesso giorno, se ci sarà tempo, ovvero il giorno successivo.

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO DE CESARE PER CESSIONE AL MUNICIPIO DI NAPOLI DI FABBRICATI DEMANIALI.

PRESIDENTE. Gli uffizi I, II, III, IV e VIII hanno autorizzato la lettura del seguente disegno di legge presentato dal deputato Carlo De Cesare:

« Art. 1. Visto l'articolo 25 della legge del 17 febbraio 1861, così concepito:

« Le rendite dei beni amministrati come sopra dalla cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti gli obblighi tutti ad essa imposti coi precedenti articoli, saranno dalla medesima convertite:

« 1° In un assegnamento di annui ducati quarantamila (lire 170,000) a vantaggio dell'istruzione popolare e tecnica nelle provincie napoletane, a norma di quanto sarà provveduto con successivo regolamento;

« 2° Nel pagamento ai parrochi delle congrue e dei supplementi di congrue, in caso d'impotenza dei comuni, e, ove sia possibile, nell'aumento di quelle più tenui;

« 3° Finalmente in sussidi ai membri del clero più bisognoso, in incoraggiamento a' suoi studi e lavori ecclesiastici ed in altri analoghi usi di beneficenza, compresi sempre quelli della pubblica istruzione.

« Saranno inoltre precisamente assegnati alcuni fabbricati dei conventi che rimarranno a disposizione del Governo ai comuni per aprirvi scuole e per altri usi di pubblica utilità, e nella città di Napoli, in preferenza, per la più sollecita diffusione degli asili infantili e di scuole popolari festive e serali; »

« Visto il bisogno urgente di opportuni edifizii per istituire detti asili infantili e scuole popolari festive e serali in corrispondenza della popolazione della città di Napoli, il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al municipio napoletano la proprietà di tutte le case degli ordini monastici d'ambo i sessi situati nell'ambito della città.

« Art. 2. Il municipio non entrerà in possesso delle medesime case religiose se non quando saranno sgombre.

« Art. 3. Rimane a peso del municipio, per siffatta cessione, l'adempimento delle condizioni stabilite nel citato articolo 25 della legge del 17 febbraio 1861, per quanto riguarda le congrue dei parroci e i sussidi ai membri del clero napoletano più bisognosi.

« Art. 4. Inoltre il municipio provvederà a sue spese per ridurre ad uso di scuole ed asili infantili le case religiose. »

Il deputato De Cesare crederebbe di fare lo svolgimento di questo suo progetto di legge dopo quelli del deputato Sineo, di cui si è data lettura?

DE CESARE. Come le piace.

ATTI DIVERSI E ANNUNZI D'INTERPELLANZE DEI DEPUTATI CRISPI, POLTI, RICCIARDI E DE BLASIS.

PRESIDENTE. Il deputato Maccabruni scrive per ottenere un prolungo di congedo di dieci giorni.

(È accordato.)

Il deputato Bonaccorsi chiede pure un congedo di due mesi per urgenti affari di famiglia.

(È accordato.)

Il deputato Grixoni scrive dichiarando che, trattenuto lon-